



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione del Segretario Generale n. 9 del 07/09/2024

Oggetto: MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE POSSEDUTO DAL DIPENDENTE COMUNALE DOTT. DANIELE LO PRESTI.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

il profilo professionale, identifica l'oggetto del rapporto di lavoro subordinato, costituisce, quindi elemento essenziale del contratto individuale di lavoro. I contenuti sono definiti dagli organi gestionali in correlazione alle declaratorie contrattuali (Allegato "A" del CCNL 16/11/2022), alle competenze e conoscenze professionali richieste per il ruolo da ricoprire, i risultati attesi dalla prestazione lavorativa, le relazioni interne ed esterne, le responsabilità attribuite e anche una esemplificazione delle mansioni attribuite.

le modifiche del profilo professionale sono effettuate in correlazione alle prevalenti esigenze organizzative dell'Ente, quali, a titolo esemplificativo, quelle nascenti da scelte contrattuali di livello nazionale, determinazioni organizzative comportanti un maggiore fabbisogno di particolari figure professionali in luogo di altre, valorizzazione delle attitudini e delle aspirazioni professionali del personale a tempo indeterminato; in merito a questo ultimo punto requisito specifico è il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso dall'esterno.

l'art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, prevede:

«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.»

DATO ATTO CHE la disposizione normativa di cui all'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e quella contrattuale che si conforma, prevedono che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento.

CONSIDERATO CHE consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 16/06/2009 n° 13941 e Cass. 26/01/2017 n° 2011), ha statuito i seguenti principi interpretativi:

“3.2. A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs.n.165 del 2001 art. 52 che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 17396/11; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; v. più recentemente, Cass. n. 7106 del 2014 e n. 12109 e n. 17214 del 2016). Dunque, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/01 qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni. Restano, dunque, insindacabili tanto l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria.

3.3. Condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita, evidentemente ritenendosi che il riferimento all'aspetto, necessariamente soggettivo, del concetto di professionalità acquisita, mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico, alla stregua dello schematismo che ancora connota e caratterizza il rapporto di lavoro pubblico (cfr. Cass. n. 11835 del 2009).

3.4. Tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Ai fini della interpretazione della regola sull'equivalenza delle mansioni contenuta nell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999 sulla base alla ricordata esegesi giurisprudenziale dell'articolo 52, nuovo testo, del Dlgs. 165/2001 e smi, si deve rilevare che la locuzione “in quanto equivalenti” ben possa essere considerata espressione di una valutazione di equivalenza di tutte le mansioni ascrivibili ad una stessa categoria aprioristicamente formulata dal contratto collettivo nazionale e perciò intesa in senso formale, statuendo la possibilità di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle del profilo posseduto purché ascrivibili alla medesima categoria secondo la relativa declaratoria professionale come descritta nell'allegato A allo stesso CCNL.”.

DATO ATTO, inoltre:

CHE tali principi hanno rafforzato ed ampliato il potere unilaterale riconosciuto all'Amministrazione datoriale nel momento in cui procede al mutamento delle mansioni del pubblico dipendente, purché le mansioni di provenienza e quelle di destinazioni siano entrambe riconducibili alla medesima categoria contrattuale, di cui al contratto collettivo.

CHE la valutazione di tale equivalenza costituisce inoltre una questione di natura prettamente gestionale relativa all'esercizio del potere direttivo ed organizzativo datoriale da parte dell'Ente.

CHE tali considerazioni sono condivise anche dall'ARAN, secondo cui l'Amministrazione datoriale che si appresta ad adibire il lavoratore dipendente a mansioni equivalenti, esercita un

potere legittimo, nel rispetto del dettato legislativo di cui all'art. 52 del T.U.P.I. , nel momento in cui verifica la riconducibilità delle mansioni, sia di provenienza che di destinazione, nella medesima declaratoria di cui al contratto collettivo.

CHE una recente pronuncia della Suprema Corte ha nuovamente ribadito e confermato la legittimità del potere della P.A. nell'esercizio dello jus variandi, purché nell'ambito del profilo professionale esigibile (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 12/02/2021, ord. n. 3666).

VISTO il proprio provvedimento prot n. 36205 del 04.09.2024, con la quale il dott. Daniele Lo Presti, dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'E.Q., a seguito dell'intervenuta riorganizzazione della struttura organizzativa dell'ente, è stato trasferito, per ragioni di servizio correlate a tre settori strategici quali il SUAP ed attività produttive, l'urbanistica ed il lavori pubblici, come da verbale del 26.08.2024 depositato in atti, all'area tecnica;

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

VISTO lo Statuto Comunale.

DETERMINA

1) **Di modificare** il profilo professionale posseduto dal dipendente comunale dott. Daniele Lo Presti di cui al relativo contratto individuale di lavoro.

2) **Di attribuire**, pertanto, al citato dipendente, il profilo professionale di "specialista in attività amministrativa", nell'ambito dell'Area Professionale dei Funzionari e dell'E.Q. cui lo stesso appartiene.

3) **Di notificare** il presente atto al dipendente comunale Dott. Daniele Lo Presti, al Responsabile dell'Area Tecnica ed all'ufficio personale, ognuno per le rispettive competenze.

**Sottoscritta dal Segretario Generale
(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale**